COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 42

(Posizione dei funzionari membri della commissione) I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono

Versione in vigore dal 15 novembre 1993, non più in vigore dal 12 dicembre 1993 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	V — Commissario del Governo e controlli
Capo	II — Controlli sull'amministrazione regionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-42-posizione-dei-funzionari-membri-della-commissione-i-membri-effettivi/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it